



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

SCUOLA DI SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE

CORSO DI LAUREA IN MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE L-12

**STATUS PERSONALI E LIBERTÀ DI SOGGIORNO DEI FAMILIARI NELL'UE
SECONDO LA DIRETTIVA 2004/38/CE: I CASI COMAN E STOLICHNA OBSHTINA,
RAYON "PANCHAREVO"**

Relatore: Prof. Lenka VALKOVA

Elaborato finale di:
John Joseph SILVA
Matricola 942234

Anno Accademico 2022-2023

Indice

Introduzione.....	3
Cap. 1. Famiglie attraverso le frontiere.....	4
1.1 Mobilità transnazionale in Europa.....	4
1.2. Ideologia dominante di famiglia.....	6
1.3. Nozione di Familiare ai sensi della direttiva 2004/38/CE	10
Cap. 2 – Rainbow Families	13
2.1. Fattispecie della causa C-673/16 <i>Coman</i>	13
2.1.A. Area grigia e le conseguenze del concetto di coniugi e partner dello stesso sesso, tra Stati Membri e UE	16
2.2. Fattispecie della causa C-490/20 V.M.A. V <i>Stolichna Obshtina, Rayon ‘Pancharevo’</i>	18
2.2.A. Barriera Burocratica	21
2.3. Presente e Futuro	24
Bibliografia.....	26
Ringraziamenti.....	31

Introduzione

Sebbene alcuni paesi abbiano garantito il matrimonio di persone dello stesso sesso o riconosciuto status di valenza simile, altri hanno optato per opzioni meno favorevoli. Questa evoluzione è stata attentamente studiata dal punto di vista del diritto internazionale privato. Prendendo in considerazione la sempre crescente mobilità delle persone all'interno dell'UE, la questione dei matrimoni e delle unioni tra persone dello stesso sesso non è una questione puramente teorica¹. Il presente elaborato intende offrire una rassegna generale per quanto riguarda gli status personali e la libertà di circolazione e soggiorno, ponendo l'accento su due casi, che coinvolgono le *Rainbow families*²: il caso *Coman e Stolichna obshtina, rayon 'Pancharevo'*. In particolare, la possibilità delle coppie dello stesso sesso di acquisire uno status specifico, le limitazioni e le conseguenze che sorgono da tale status.

La Direttiva 2004/38/CE, gioca un ruolo fondamentale per quanto riguarda la regolamentazione dei criteri dello status di coniuge, di familiare e di partner registrato. Sebbene questa direttiva fornisca le indicazioni riguardanti i coniugi e i vari casi in cui un soggetto possa rientrare come "familiare" del cittadino UE, tuttavia, nel quadro normativo europeo, la materia del diritto di famiglia è assegnata alla competenza residua nazionale (salvo i limitati profili di cui all'art. 81 TFUE)³. Di conseguenza, non esiste l'obbligo di concedere l'accesso al matrimonio o unioni registrate alle coppie dello stesso sesso. Infatti, gli Stati Membri sono liberi di riconoscere, al proprio interno, effetti giuridici (coniugali e/o paraconiugali) alle unioni non eterosessuali secondo la sensibilità dei vari legislatori nazionali⁴.

¹P. Wautelet *Private International Law Aspects of Same-Sex Marriages and Partnerships In Europe – Divided We Stand?* in K. Boele-Woelki and A. Fuchs, *Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe National, Cross-Border And European Perspectives* pp.143-144.

²Coppie dello stesso sesso aventi o senza figli/e.

³Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, TFUE, 2016/C 202/01, Articolo 81.

⁴E. de Götzen, *Rainbow Families e diritto internazionale privato: conflitti di norme e conflitto di valori nella circolazione degli status personali* in C. Casonato and A. Schuster, *Rights On The Move Rainbow families in Europe Conference proceedings, Trento, 2014*, pp. 175-177.

Cap. 1. Famiglie attraverso le frontiere

1.1 Mobilità transnazionale in Europa

La mobilità transnazionale non è più un fenomeno nuovo. Negli ultimi decenni i motivi e le opportunità di spostarsi oltre i confini sono aumentati. L'impatto della globalizzazione e della tecnologia in grado di costruire rapporti tra soggetti fisici e giuridici sia in presenza, sia in remoto, ha permesso non solo la mobilità fisica, ma anche quella virtuale⁵. Nel nostro caso, l'Unione Europea svolge un ruolo importante nel cercare di incentivare e facilitare lo sviluppo di tale fenomeno. Attraverso l'area Schengen, è stata possibile l'abolizione di controlli specifici ai confini tra Stati Membri partecipanti. Di conseguenza, i cittadini europei possono viaggiare, lavorare, studiare, abitare, andare in pensione in uno qualsiasi Stato Membro dell'Unione Europea⁶ e, una volta residenti, diventano titolari degli stessi diritti dei cittadini nazionali⁷. L'Unione Europea consente la libera circolazione di capitali, merci e persone tra gli Stati Membri che la compongono, costituendo così uno spazio politico di mobilità geografica assimilabile ad uno stato⁸. L'esistenza dell'area Schengen favorisce la possibilità di spostarsi sia per transito, sia per permanenza in un altro Stato Membro⁹. L'aumento della mobilità si evince attraverso vari indicatori, tra cui la libera circolazione dei lavoratori: secondo i dati Eurostat, nel 2020, il 3,8 % dei cittadini dell'UE in età lavorativa (20-64 anni) risiedeva in un paese dell'UE diverso da quello di cittadinanza – una percentuale in aumento rispetto al 2,4 % del 2009. Inoltre, si sono registrati 1,5 milioni di lavoratori frontalieri e 3,7 milioni di lavoratori distaccati¹⁰.

⁵E. Recchi, L. G. Baglioni, J. Salamonska, T. Rossi, *Cittadini in movimento. Una tipologia induttiva della mobilità transnazionale in Europa*, in "Rassegna Italiana di Sociologia, Rivista trimestrale fondata da Camillo Pellizzi", 2017, pp. 63-98.

⁶Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, TFUE, 2016/C 202/01, Articolo 77.

Oggi lo spazio Schengen conta oltre 4 milioni di chilometri quadrati e una popolazione di quasi 420 milioni di persone e comprende 27 paesi: tra cui 23 paesi dell'Unione e quattro membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), ovvero Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, fanno parte dello spazio Schengen. La convenzione di Schengen completa l'accordo e definisce le condizioni e le garanzie inerenti all'istituzione di uno spazio di libera circolazione. È stata firmata da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi il 19 giugno 1990 ed è entrata in vigore nel 1995. L'accordo e la convenzione, congiuntamente agli accordi e alle norme connessi, formano insieme l'*acquis* di Schengen, che è stato integrato nel quadro dell'Unione nel 1999, divenendo legislazione comunitaria. Il trattato di Lisbona ha istituito lo "spazio senza frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione delle persone".

<<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/schengen-area/#schengen>> consultato il 26/10/2023.

⁷Articolo 17 della Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. Tratto da Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.

⁸Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, TFUE, 2016/C 202/01, Articoli 26, 28, 45.

⁹European commission: Schengen Area.

<https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/schengen-area_en> consultato il 26/10/2023.

¹⁰A. Kennedy, L. Fiorucci, Libera circolazione dei lavoratori, 2023.

<<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/41/free-movement-of-workers>>

Per quanto riguarda matrimoni misti nei paesi europei, negli anni 2008-2010, essi contano 1 su 12. Tale statistica, anche se graduale, è in crescita rispetto ai dati del 2005-2007¹¹. In Italia, nel 2019 sono state celebrate 34.185 nozze con almeno un coniuge straniero, valore sempre in aumento negli ultimi 5 anni. Questa tipologia di matrimonio conta quasi 2 matrimoni su 10. I matrimoni misti (in cui uno sposo è italiano e l'altro straniero) ammontano a oltre 24 mila nel 2019 e rappresentano la parte più consistente (70,7%) dei matrimoni con almeno uno sposo straniero. Questa statistica non include le relazioni stabili non registrate e le unioni civili¹².

L'aumento della mobilità porta con sé delle problematiche, alla cui base vi è il riconoscimento dello status personale a livello burocratico. Non esiste infatti nessuna norma che garantisca uniformità in merito al riconoscimento del matrimonio svolto negli Stati Membri. Inoltre, in alcuni Stati Membri dell'UE non esiste nessuna procedura di riconoscimento formale del matrimonio celebrato all'estero tra le persone dello stesso sesso. Spetta agli Stati Membri il compito di verificare e registrare la validità del matrimonio o altre tipologie di unione (unione civile, relazione di fatto ecc.) laddove necessario¹³. Di conseguenza, il non riconoscimento immediato potrebbe manifestare alcune conseguenze, che analizzeremo nei capitoli successivi.

¹¹Eurostat Merging populations - Issue number 29/2012.

<<https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-statistics-in-focus/-/KS-SF-12-029>> consultato il 26/10/2023.

¹²Istat Comunicato Stampa: Matrimoni, Unioni Civili, Separazioni e Divorzi, 2019:

<<https://www.istat.it/it/archivio/253756>> consultato il consultato il 26/10/2023.

¹³Parlamento Europeo, S. Corneloup, B. Heiderhoff, C. Honorati, F. Jault-Seseke, T. Kruger, H. van Loon, J. Verhellen, *Private International Law in a Context of Increasing International Mobility: Challenges and Potential*, 2017 pp. 20-23.

1.2. Ideologia dominante di famiglia

La domanda più controversa nell'attuale diritto di famiglia è: come dovrebbe essere interpretato il concetto centrale di famiglia.¹⁴ Si discute se debba essere un concetto alternante e flessibile, che rispecchia gli attuali sviluppi sociali, o debba essere un concetto fisso basato su un'idea tradizionale della famiglia¹⁵. Sebbene il modello più diffuso di famiglia rimanga quello della famiglia eterosessuale monogamica fondata sul matrimonio¹⁶, ormai non sono pochi gli Stati Membri che ammettono diverse forme di convivenze non fondate sul matrimonio, sia etero- che omosessuali¹⁷. Tuttavia, il non-riconoscimento di status di famiglia di persone dello stesso sesso negli altri Stati Membri, esclude alcune tipologie di famiglie dai diritti e dagli effetti giuridici della loro convivenza. Ad esempio: la libera circolazione all'interno dell'UE, benefici aziendali/assicurativi che comprendono anche i familiari diretti, il diritto alla cittadinanza di uno Stato Membro dell'UE, accesso all'adozione, inseminazione artificiale o surrogazione di maternità¹⁸.

La visione su come dovrebbe essere una famiglia è molto frantumata all'interno dell'Unione Europea. Numerosi Stati Membri hanno avuto un percorso graduale in riferimento all'introduzione del matrimonio dello stesso sesso all'interno del proprio ordinamento giuridico, partendo con il riconoscimento delle relazioni di fatto, come ad esempio: la Francia alla fine degli anni 90', attraverso *Pacte civil de solidarite' (PACS)*¹⁹ ha allineato i diritti personali e patrimoniali delle coppie registrate agli stessi del matrimonio²⁰. Il *Conseil constitutionnel* francese²¹, ha effettuato minuziosi controlli, al fine di rafforzare il carattere *sui generis* del rapporto, come un contratto specifico del diritto della famiglia²². Sempre nello stesso periodo, in Belgio stava accadendo lo stesso cambiamento. Il governo

¹⁴M. Jänterä-Jareborg, *Registered Partnerships in Private International Law: The Scandinavian Approach*, in K. Boele-Woelki A.Fuchs, *Legal Recognition of Same-Sex Couples in Europe*, 2003, pp. 137–158. Vedi anche M. Jänterä-Jareborg, *Parenthood for Same-Sex Couples: Challenges of Private International Law from a Scandinavian Perspective*, in P. Šarčević, *Liber memorialis*, 2006, pp. 75–9.

¹⁵M. Jänterä-Jareborg, *Parenthood for Same-Sex Couples – Scandinavian Developments* in K. Boele-Woelki and A. Fuchs, *Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe National, Cross-Border and European Perspectives*, 2012, pp. 91.

¹⁶L. Tomasi, *La nozione di famiglia negli atti dell'Unione e della Comunità europea*, in S. Bariatti, in *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Milano, 2007. pp. 68, 85.

¹⁷V. Scalisi, *Famiglia e Famiglie in Europa*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2013, pp. 2-3.

¹⁸A. Tryfonidou, R. Wintemute, *Obstacles to the free movement of rainbow families in the EU*, 2021. pp. 13-21.

¹⁹Trad. Disciplina del Patto Civile di Solidarietà e delle unioni di fatto.

²⁰Journal Officiel de La République Française, loi, No. 99-944 du 5 novembre 1999 relative au *Pacte civil de solidarite'*, 16th November 1999, p. 16959.

²¹Organo di controllo della costituzionalità della legislazione, che ha definito la PACS come un contratto stipulato da due persone, dello stesso o diverso sesso, al fine di organizzare la vita in comune, ma se esso è un contratto basato non solo sui rapporti di amicizia o convenienza, e non deve essere stabilito solamente la residenza in comune, ma vi deve essere l'obbligo di assistenza materiale da ambo le parti, quindi il rapporto vincola le parti ad una vita da coppia (*vie de couple*), Journal Officiel de La République Française, *Code civil*, Art. 515-1.

²²P. Reyniers, *Same-Sex Couples in France and Belgium: The Resilient Practice of Judicial Deference*, in D. Gallo, L. Paladini, P. Pustorino, *Same-Sex Couples before National, Supranational and International Jurisdictions*, 2014, pp. 249-262.

ha gettato le basi del matrimonio dello stesso sesso, tutelando maggiormente le *Rainbow families*, integrando al disegno di legge sulla *cohabitation légale*, la legge sulla discriminazione e *véritable régime légal de vie commune*²³ esplicitando che non vi sono più motivi per escludere le coppie dello stesso sesso al matrimonio²⁴.

In Germania, sotto la guida della coalizione del Partito social democratico e del Partito dei Verdi è stato possibile il riconoscimento non solo della *Lebenspartnerschaftsgesetz*, ovvero, le leggi sulle unioni civili, nei primi anni 2000²⁵, ma anche del matrimonio dello stesso sesso nel 2017²⁶. Germania compresa, gli Stati Membri che permettono il matrimonio dello stesso sesso ammontano a 15, tutti i paesi che consentono i matrimoni tra partner dello stesso sesso riconoscono generalmente le unioni registrate tra partner dello stesso sesso contratte in altri paesi. Invece per quanto riguarda le unioni civili, sono rimasti sei gli Stati Membri che non prevedono le unioni registrate tra persone dello stesso sesso (Bulgaria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia)²⁷.

All'interno dell'UE possiamo trovare alcuni dei paesi pionieri per quanto riguarda la tutela dei diritti delle *Rainbow families*: Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia, e Svezia²⁸. Questi paesi hanno un legame storico fra di loro, hanno una lunga tradizione di cooperazione legislativa sia formale che informale in materia di diritto di famiglia e l'abitudine di seguire riforme simili²⁹, di conseguenza, la loro legislazione familiare tende a riflettere tipologie simili di idee riguardo alla politica legale³⁰.

Nel 1989 la Danimarca è stato il primo paese al mondo a lanciare l'istituzione dell'unione registrata per le coppie dello stesso sesso, dando alle coppie dello stesso sesso l'accesso a una formalizzazione giuridica della loro relazione e all'acquisizione di diritti corrispondenti a quelli applicabili tra i

²³C. Arend-Chevron *La loi du 13 fe'vrier 2003 ouvrant le mariage a` des personnes de me'me sexe*, in *Courrier hebdomadaire du CRISP* 1780, 2002, pp. 5-41.

²⁴Assemblée Nationale, *Projet de loi ouvrant le mariage aux personnes de me'me sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil, 2001-2002, n° 1692/001*.

²⁵G. Repetto, *At the Crossroads Between Privacy and Community: The Legal Status of Same-Sex Couples in German, Austrian and Swiss Law* Springer Heidelberg New York Dordrecht London, in D. Gallo, L. Paladini, P. Pustorino, *Same-Sex Couples before National, Supranational and International Jurisdictions*, 2014, pp.263-277.

²⁶A. Smale, D. Shimer, *German Parliament Approves Same-Sex Marriage*, in *The New York Times*, 2017.

²⁷Europa.eu, *Unioni civili e unioni registrate*, 2023.

<https://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/registered-partners/index_it.htm> consultato il 26/10/2023. vedi anche Europa.eu, *Matrimonio*, 2023:

<https://europa.eu/youreurope/citizens/family/couple/marriage/index_it.htm> consultato il 26/10/2023.

²⁸M. Jänterä-Jareborg, *Parenthood for Same-Sex Couples – Scandinavian Developments* in K. Boele-Woelki e A. Fuchs *Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe National, Cross-Border and European Perspectives*, 2012, pp. 93-94.

²⁹M. Jänterä-Jareborg *Parenthood for Same-Sex Couples – Scandinavian Developments*, cit., pp.93-94. Vedi anche S. Blomstrand, *Nordic Co-operation on Legislation in the field of Private Law*, in P. Wahlgren, *International Aspects*, 2000, pp. 59-63.

³⁰A. Agell, *Is There One System of Family Law in the Nordic Countries*, in *European Journal of Law Reform*, 2001, pp. 313-330.

coniugi³¹. Vi sono state alcune eccezioni rispetto a quanto applicato in materia di matrimonio, come ad esempio l'esclusione del diritto di sposarsi in chiesa, il diritto di adottare un bambino e il diritto all'affidamento congiunto dei figli, la maggior parte di queste eccezioni sono state gradualmente rimosse³². Disposizioni simili sulle unioni registrate sono state implementate in Norvegia nel 1993³³, in Svezia nel 1994³⁴, in Islanda nel 1996³⁵ e in Finlandia nel 2001³⁶.

La Norvegia, la Svezia e l'Islanda estendono il diritto al matrimonio alle coppie dello stesso sesso rispettivamente nel 2008, 2009 e 2010³⁷. La Finlandia e la Danimarca seguono sempre nella stessa direzione, ma qualche anno dopo³⁸.

L'ideologia di famiglia e lo status giuridico delle coppie dello stesso sesso invece per quanto riguarda i paesi dell'ex "blocco sovietico" che ora fanno parte dell'Unione Europea³⁹ è piuttosto vago, e la questione della legittimazione delle relazioni omosessuali è tra le più difficili. La principale fonte della riluttanza delle persone ad accettare relazioni omosessuali è causata dall'influenza socialista in tutti questi paesi⁴⁰. L'altra influenza importante è il ruolo della Chiesa, soprattutto quella cattolica e ortodossa, il cui atteggiamento nei documenti ufficiali rimane piuttosto equilibrato, ma non dà certo sostegno a tali rapporti⁴¹. Alcuni autori ritengono che la posizione dominante del cattolicesimo o della Chiesa ortodossa in un paese specifico, giochi un ruolo importante nel rallentamento del processo di condivisione omogenea per quanto riguarda la tutela di coloro che non rientrano nell'ideologia tradizionale di famiglia⁴².

Ad esempio, la Polonia non attribuisce alle coppie dello stesso sesso nessun tipo di riconoscimento burocratico omosessuale, secondo l'articolo 18 della Costituzione della Repubblica di Polonia del

³¹J.M. Scherpe, *The Nordic Countries in the Vanguard of European Family Law*, in *Scandinavian studies in law*, 2007, pp. 267-269.

³²I. Lund-Andersen, *The Nordic Countries: Same Direction - Different Speeds*, in K. Boele-Woelki and A. Fuchs, *Legal Recognition of Same-Sex Relations in Europe: National, cross-border and European perspectives*, 2012, pp. 4.

³³Law No. 40 of 30 April 1993 <<https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/1991-07-04-47>>.

³⁴Articolo 1 della *Lagen om registrerat partnerskap* (legge sulle unioni registrate), 23 giugno 1994 (1994:1117), entrata in vigore il 1° gennaio 1995, dispone: Due persone dello stesso sesso possono chiedere la registrazione della loro unione.

³⁵Law No. 87/1996: *Lög um staðfesta samvist* (Legge sulla convivenza accertata) <<https://www.althingi.is/lagas/138a/1996087.html>>.

³⁶Law No. 950/2001. *Act on Registered Partnerships* <<https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2001/en20010950>>.

³⁷I. Lund-Anderson, *The Nordic Countries: Same Direction-Different Speeds Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe*. cit., pp. 9,

³⁸Danimarca (2012), Finlandia (2014).

³⁹Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.

⁴⁰M.J. Torra, *Gay rights after the iron curtain*, in *Fletcher Forum of World Affairs* 1998, pp. 74.

⁴¹R. Sobański, *Związki partnerskie*, in *Forum iuridicum*, 2003, pp. 223-231.

⁴²D.O. Huseby, *The Catholic Church and the Europeanization of anti-discrimination protection – the cases of post-communist Poland and Croatia*, in *West Balkans Security Observer*, 2009, pp. 102-119. Vedi anche S.P. Ramet, *Thy will be done: the Catholic Church and politics in Poland since 1989*, in T.A. Byrnes, P.J. Katzenstein, *Religion in an expanding Europe*. Cambridge University Press, Cambridge, 2006, pp. 117-147. Vedi anche T.A. Byrnes, *The challenge of pluralism, the Catholic Church in democratic Poland*, in T.G. Jelen, C. Wilcox, *Religion and politics in comparative perspective: the one, the few, and the many*. Cambridge University Press, Cambridge, 2002, pp 27-44.

1997, il “matrimonio” è l'unione tra un uomo e una donna ed è posto sotto la protezione e la cura del Repubblica di Polonia⁴³.

Un altro Stato Membro che non riconosce nessun tipo di unione alle coppie dello stesso sesso è la Romania. Sebbene l'interpretazione dell'articolo 48 della Costituzione Rumena⁴⁴ non preclude la possibilità di matrimonio per coppie dello stesso sesso, tuttavia, il medesimo articolo fa riferimento alla funzione procreativa dei genitori, riferendosi ai loro doveri nei confronti dei propri figli. Questo riferimento esclude implicitamente il matrimonio tra persone dello stesso sesso⁴⁵. Inoltre, l'articolo 277 del Codice civile, non riconosce né il matrimonio, né l'unione civile contratti all'estero da cittadini stranieri o cittadini rumeni⁴⁶. Vedremo meglio nel capitolo successivo le conseguenze di queste limitazioni alle *Rainbow families* sotto diversi aspetti: da un lato la libera circolazione delle coppie dello stesso sesso; dall'altro lo status limitativo di coniugi a loro attribuito, in particolare all'interno del caso *Coman*.

In questo elaborato analizzeremo anche il caso *V.M.A. v Stolichna Obshtina, Rayon 'Pancharevo'*. Tale caso coinvolge la Bulgaria, quale è stata chiamata in causa poiché la signora V.M.A., cittadina bulgara, insieme a sua moglie, la signora K.D.K.A., in qualità di madri richiedono, senza successo, alle autorità bulgare l'atto di nascita della figlia S.D.K.A. Di fatti, la Bulgaria, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, della Costituzione bulgara, sancisce: “Il matrimonio è un'unione volontaria tra un uomo e una donna”. Allo stato attuale, ai sensi di questo articolo, né il matrimonio né qualsiasi altra forma di unione con effetti giuridici tra persone dello stesso sesso sono consentiti⁴⁷.

⁴³*The Constitution of The Republic of Poland of 2nd April 1997*
<<https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm>>.

⁴⁴La famiglia si fonda sul matrimonio liberamente consensuale dei coniugi, sulla loro piena uguaglianza, nonché sul diritto e dovere dei genitori di assicurare l'educazione, l'educazione e l'istruzione dei propri figli.

⁴⁵M. Jagielska *Eastern European Countries: From Penalisation to Cohabitation or Further?*, in K. Boele-Woelki and A. Fuchs, *Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe National, Cross-Border and European Perspectives*, 2012, pp. 67.

⁴⁶Codice civile rumena, Libro II Sulla Famiglia, Articolo 277
<<https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175630?isFormaDeBaza=True&rep=True>>.

⁴⁷M. Jagielska, *Eastern European Countries: From Penalisation to Cohabitation or Further?*, cit., pp. 64.

1.3. Nozione di Familiare ai sensi della direttiva 2004/38/CE

In questo elaborato esamineremo nello specifico la nozione di familiare all'interno della direttiva 2004/38. L'articolo 1 della direttiva determina le modalità d'esercizio di libera circolazione e il diritto di soggiorno dei cittadini europei e i suoi familiari all'interno dell'Unione Europea⁴⁸. Purtroppo, sono ancora evidenti le limitazioni dei suddetti diritti, a causa di come tale direttiva viene interpretata, dagli Stati Membri, di fronte a certe fattispecie. È importante capire fino a dove si estende questo diritto derivato, in quanto la mancanza di una corretta interpretazione ha violato e potrebbe violare i diritti di cui gode un familiare di un cittadino europeo.

All'interno della direttiva articolo 1, comma 1, viene specificato che il cittadino di qualsiasi Stato Membro è automaticamente un cittadino dell'Unione, quindi, non è necessario effettuare nessuna richiesta per la cittadinanza. Perciò, affinché un familiare di un cittadino europeo, rientri tra le specifiche categorie nei sensi dell'articolo 2 comma 2, esso, in modo automatico, può esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno nello Stato Membro ospitante⁴⁹.

Per gli scopi del presente elaborato è necessario fare riferimento direttamente ai familiari definiti come coniugi o partner registrati nell'art. 2. Per quanto riguarda le *Rainbow families* in riferimento al medesimo articolo, le distinguiamo in tre situazioni: coniugi dello stesso sesso, partner registrati dello stesso sesso e partner dello stesso sesso non sposati. L'articolo 2 comma 2 paragrafo (a) e (b) prevede che lo status di "familiare" venga attribuito al "coniuge" e al "partner registrato". Infatti, all'interno dell'articolo 2(2)(b), le unioni registrate vengono riconosciute "qualora la legislazione dello Stato Membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato Membro ospitante"⁵⁰. Di fatto, in caso di non-riconoscimento dell'unione registrata tra persone dello stesso sesso, ai sensi dell'articolo 2(2)(b), il partner dello stesso sesso non registrato, potrebbe rientrare nell'ambito dell'art. 3, comma 2, paragrafo (b) come partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata⁵¹. In questo secondo caso, non si tratta del diritto automatico di ingresso e soggiorno nello Stato Membro ospitante come "familiare" ai sensi dell'art. 2(2), ma lo Stato Membro ospitante è solo obbligato a effettuare un'azione di esame approfondito della situazione personale e motivare l'eventuale rifiuto di ingresso o soggiorno ai partner stabili o membri della famiglia, tenendo conto della dipendenza economica e fisica nei confronti del cittadino europeo⁵².

⁴⁸Art. 1 della Direttiva 2004/38/CE.

⁴⁹Art. 2(1) della Direttiva 2004/38/CE.

⁵⁰Art. 2(2)(b) della Direttiva 2004/38/CE.

⁵¹Art. 3(2)(b) della Direttiva 2004/38/CE.

⁵²Art. 3(2) della Direttiva 2004/38/CE.

Il diritto di uscita e di ingresso del familiare del cittadino dell'UE deve avvenire senza pregiudizio delle disposizioni applicabili ai controlli dei documenti di viaggio alle frontiere nazionali. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro sono soltanto assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, oppure la carta di soggiorno in corso di validità, quale esonera detti familiari dal requisito di ottenere tale visto⁵³.

Questa direttiva dà anche le disposizioni per quanto riguarda il diritto di soggiorno di breve durata (fino a tre mesi), il soggiorno di lunga durata (fino a cinque anni) e il soggiorno permanente. Nel primo caso, i cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio di un altro Stato Membro senza alcuna condizione o formalità, se non il possesso di una carta d'identità o di un passaporto in corso di validità, tale disposizione si applica anche ai familiari cittadini extraeuropei che accompagnano o raggiungano il cittadino dell'Unione⁵⁴. Nel secondo caso, il cittadino europeo deve rispettare almeno una delle condizioni elencate all'articolo 7(1), ovvero, o essere un lavoratore autonomo o dipendente, o disporre per esso e i familiari le risorse economiche, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato Membro ospitante durante il periodo di soggiorno e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato Membro ospitante, o seguire a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto dallo Stato Membro ospitante, o essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'UE che soddisfa almeno un requisito⁵⁵. Infine, il diritto di soggiorno permanente, la cui applicazione si estende anche ai familiari non aventi la cittadinanza UE, si ottiene dopo un soggiorno legale in via continuativa per cinque anni nello Stato Membro ospitante, senza assenze temporanee che non superino i sei mesi all'anno, né assenze superiori per assolvimento obblighi militari, né assenze di dodici mesi al massimo per motivi rilevanti ai seguenti casi: gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione, distacco per motivi di lavoro in altro⁵⁶.

Gli Stati Membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica⁵⁷. I motivi non possono essere invocati per fini economici, le limitazioni devono considerare il principio di proporzionalità, ovvero, bisogna valutare se la situazione del cittadino UE o dei suoi familiari siano effettivamente una minaccia concreta e attuale per la minaccia all'ordine pubblico e sicurezza dello Stato Membro ospitante. Di conseguenza, il comportamento personale

⁵³ Art. 4 e 5 della Direttiva 2004/38/CE.

⁵⁴ Art. 6 della Direttiva 2004/38/CE.

⁵⁵ Art. 7 della Direttiva 2004/38/CE.

⁵⁶ Art. 16 della Direttiva 2004/38/CE.

⁵⁷ Art. 1(c) della Direttiva 2004/38/CE.

deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società⁵⁸.

Alcuni Stati Membri, contrari al riconoscimento della libera circolazione alle coppie dello stesso sesso, possono basarsi su misure illecite al fine di dimostrare di essere giustificato richiamando i motivi per ordine pubblico, sostenendo che le loro azioni siano giustificate dalla necessità di proteggere la moralità pubblica e “la famiglia” o nei casi riguardanti i matrimoni tra persone dello stesso sesso, la necessità di tutelare la concezione tradizionale del matrimonio nel loro territorio⁵⁹. L’avvocato generale Jääskinen ha sottolineato, nel caso *Römer*, anche se relativo al tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, lo scopo di tutelare il matrimonio o la famiglia non può legittimare una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. E trova difficile immaginare da dove possa derivare quel tipo di discriminazione, e come questa discriminazione possa poi rimandare alla tutela del matrimonio⁶⁰.

⁵⁸ Art. 27 della Direttiva 2004/38/CE.

⁵⁹ A. Tryfonidou, *Rights on The Move – Rainbow Families in Europe Proceedings of the Conference*, 2014, pp.177-178.

⁶⁰ Conclusioni dell’Avvocato Generale Niilo Jääskinen presentate Il 15 luglio 2010 in causa C-147/08 *Jürgen Römer Contro Freie Und Hansestadt*.

Cap. 2 – Rainbow Families

2.1. Fattispecie della causa C-673/16 *Coman*

Nel caso *Coman* si esamina come l'ordinamento giuridico di uno Stato Membro, in particolare il Codice civile della Romania, influisce sulle direttive dell'UE riguardanti il diritto di soggiorno all'interno dell'UE delle *Rainbow families*.

La storia del signor Coman (cittadino rumeno e americano) e del signor Hamilton (cittadino americano) ha avuto inizio nel 2002 a New York, dove si sono conosciuti e dove hanno vissuto insieme dal 2005 fino al 2009. Successivamente si sono sposati a Bruxelles nel 2010. Due anni dopo si sono rivolti all'ufficio di competenza per ottenere informazioni sulle procedure e informazioni, così il signor Hamilton, potesse ottenere il diritto di soggiornare legalmente in Romania, in quanto familiare del signor Coman. L'esito evidenzia il fatto che il loro matrimonio, trattandosi di persone dello stesso sesso, non risulta essere riconoscibile, conformemente al Codice civile rumeno. Inoltre, il signor Hamilton gode solamente del diritto di soggiorno fino a tre mesi, senza possibilità di proroga a titolo di ricongiungimento familiare. La coppia ha proposto un ricorso alla *Judecătoria Sectorului 5 București* (Tribunale di primo grado del settore 5 di Bucarest, Romania), sulla base di discriminazione in base all'orientamento sessuale, impedendo loro di esercitare il diritto di libera circolazione all'interno dell'UE. Il tribunale ha adito la *Curtea Constituțională* (Corte costituzionale, Romania) affinché questa si pronunciasse sull'elemento di incostituzionalità dell'articolo 277, paragrafi 2 e 4, del Codice civile e delle disposizioni della Costituzione rumena che tutelano il diritto alla vita intima, familiare e privata nonché delle disposizioni relative al principio di uguaglianza⁶¹.

La Corte costituzionale ha rilevato che la presente causa verte sul riconoscimento di un matrimonio legalmente contratto all'estero tra un cittadino dell'Unione e il suo coniuge dello stesso sesso, cittadino di uno Stato terzo, alla luce del diritto alla vita familiare e del diritto alla libera circolazione. Tuttavia, il giudice del rinvio nutre dubbi sull'interpretazione alle nozioni citate all'interno della direttiva 2004/38, e ha deciso di sospendere il procedimento per sottoporre le seguenti domande alla Corte di giustizia: se il termine di “coniuge” ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera a) della direttiva 2004/38, insieme agli articoli 7, 9, 21 e 45 della Carta Dei Diritti Fondamentali Dell'unione Europea, comprende il coniuge dello stesso sesso, proveniente da uno Stato che non è uno Stato Membro dell'UE, con il quale il cittadino si è legalmente sposato in base alla legge di uno Stato Membro diverso da quello ospitante.

⁶¹Corte di giustizia, Causa C-673/16, *Relu Adrian Coman e a. contro Inspectoratul General pentru Imigrări e Ministerul Afacerilor Interne*, 5 giugno 2018, punti 9-15.

In caso di risposta affermativa, si chiede se l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, insieme agli articoli 7, 9, 21 e 45 della Carta, richiedano che lo Stato Membro ospitante conceda il diritto di soggiorno sul proprio territorio per un periodo superiore a tre mesi al coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell'Unione. Se così non fosse, si domanda se il signor Hamilton, potesse essere qualificato come "ogni altro familiare" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/38 o "partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/38, di conseguenza, può esercitare il diritto di soggiorno nel territorio dello Stato Membro ospitante per un periodo superiore a tre mesi in qualità di "ogni altro familiare" di un cittadino dell'Unione europea⁶². La Corte all'interno del caso *Coman* fa riferimento al caso *Metock* riguardante la nozione di "coniuge", ovvero, una persona unita ad un'altra persona da vincolo matrimoniale⁶³. Inoltre, la Corte attribuisce alla nozione di "coniuge" una definizione marcata per quanto riguarda i soggetti che possono essere considerati tale. La Corte ha risposto dando la definizione, di natura neutra dal punto di vista del genere, alla nozione di "coniuge". Di conseguenza può comprendere il coniuge dello stesso sesso del cittadino dell'Unione interessato⁶⁴.

Lo stato civile dei cittadini europei, a cui sono riconducibili le norme relative al matrimonio, è una materia che rientra nella competenza degli Stati Membri e il diritto dell'Unione non pregiudica tale competenza⁶⁵. Tuttavia, gli Stati Membri sono tenuti in ogni caso osservare il diritto dell'UE, in particolare le disposizioni del Trattato relative alla libertà riconosciuta a ogni cittadino dell'Unione di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati Membri⁶⁶.

La Corte rileva l'obbligo dalla parte dello Stato Membro in questione di riconoscere un matrimonio tra persone dello stesso sesso, ai fini di poter esercitare il diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno stato terzo. Dunque, non comporta l'obbligo, per detto Stato Membro, di prevedere nella normativa nazionale l'istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il riconoscimento è unicamente finalizzato all'esercizio dei diritti conferiti a tali persone dall'UE. L'obbligo di

⁶²Corte di giustizia, Causa C-673/16, *Coman e a*, punti 16-17

⁶³Corte di giustizia, Causa C-127/08, *Blaise Baheten Metock e altri contro Minister for Justice, Equality and Law Reform*, 25 luglio 2008, punti 98 e 99.

⁶⁴Corte di giustizia, Causa C-673/16, *Coman e a*, punto 35.

⁶⁵Corte di giustizia, Causa C-148/02, *Carlos Garcia Avello contro Stato belga*, 2 ottobre 2003, punto 25; Caso C-267/06, *Tadao Maruko contro Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen*, 1 aprile 2008, punto 59, nonché del Caso, C-353/06, *Stefan Grunkin e Dorothee Regina Paul*, 14 ottobre 2008, punto 16; Corte di giustizia, Causa C-673/16, *Coman e a*, punti 37.

⁶⁶ Corte di giustizia, Causa C-148/02, *Garcia Avello*, punto 25; Causa C-353/06, *Grunkin e Paul*, punto 16; Causa C-438/14, *Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff contro Standesamt der Stadt Karlsruhe e Zentraler Juristischer Dienst der Stadt Karlsruhe*, 2 giugno 2016, punto 32.

riconoscimento a tal fine non attenta all'identità nazionale dello Stato Membro, né minaccia l'ordine pubblico di esso⁶⁷.

La Corte ha ribadito che, qualora un'azione dell'UE risulti necessaria per tutelare il diritto di soggiorno, in questo caso il diritto di soggiorno superiore a tre mesi derivato dal concetto di “familiare” ai sensi della direttiva 2004/38, l'UE si impegna a adottare disposizioni intese a facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato, affinché possa proseguire la vita familiare, condotto in un altro Stato Membro, al suo ritorno nello Stato Membro di cui possiede la cittadinanza⁶⁸.

Infine, la Corte vincola lo Stato Membro ospitante, nei sensi dell'articolo 21 paragrafo 1 del TFUE, di concedere al cittadino di uno Stato terzo, dello stesso sesso del cittadino dell'Unione, che abbia contratto matrimonio con quest'ultimo in uno Stato Membro conformemente alla sua normativa, il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi nel territorio dello Stato Membro di cui il cittadino dell'Unione ha la cittadinanza⁶⁹. Perciò il signor Hamilton, in qualità di coniuge di un cittadino UE, gode di un diritto derivato di soggiorno, per un periodo superiore a tre mesi nel territorio, il cui rispetto è previsto all'articolo 7 della direttiva 2004/38.

⁶⁷Corte di giustizia, Causa C-673/16, *Coman e a*, punti 45-46.

⁶⁸Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, TFUE, 2016/C 202/01, Articolo 21, paragrafo 1 e 2.

⁶⁹Corte di giustizia, Causa C-673/16, *Coman e a*, punto 56.

2.1.A. Area grigia e le conseguenze del concetto di coniugi e partner dello stesso sesso, tra Stati Membri e UE

Il caso *Coman* si conclude con un “lieto fine” perché è riuscito a specificare la natura neutra della nozione di “coniuge” all’interno della direttiva 2004/38. Oltre a ciò, lo si può considerare una “vittoria” perché la Corte è riuscita a dare voce alle *Rainbow families*, in materia di libera circolazione, in un paese il cui ordinamento giuridico interno non ammette nessun tipo di riconoscimento alle coppie dello stesso sesso.

È importante riconoscere gli aspetti positivi del caso *Coman*. Infatti, anche se sul campo l’implementazione può richiedere tempo, la sentenza della Corte è immediatamente vincolante su tutte le autorità pubbliche degli Stati Membri⁷⁰. La sentenza del caso *Coman* può essere considerata come una sentenza storica, poiché per la prima volta la Corte ha incluso le coppie dello stesso sesso all’interno della nozione di “coniuge” e “matrimonio” ai fini della libera circolazione all’interno dell’UE. Inoltre, la Commissione Europea, alla luce delle problematiche che sorgono sugli *status* personali e familiari in situazioni transfrontaliere, tra cui il caso *Coman* e il caso *Pancharevo*, ha presentato una proposta di regolamento al fine di stabilire norme comuni sulla competenza e legge applicabile per l’accertamento, in uno Stato Membro, della filiazione in situazioni transfrontaliere, e sul riconoscimento e/o accettazione, tra Stati Membri, delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia di filiazione, istituendo altresì il certificato europeo di filiazione⁷¹. Di fatti, la proposta di regolamento facilita il riconoscimento delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici di filiazione attraverso l'adozione di norme comuni in materia di competenza internazionale e di legge applicabile⁷².

Il risultato di questo caso rappresenta un passo in avanti verso il riconoscimento e l’inclusione delle *Rainbow families*. L’osservanza dei diritti delle coppie dello stesso sesso all’interno di un sistema di Stati Membri, le cui differenze di ideologie e di leggi sono molto marcate, è e sarà un processo ancora impegnativo⁷³. Quest’ultimo punto è una questione alquanto delicata, poiché la materia dello stato civile, infatti, rientra nelle competenze degli Stati Membri. Per di più, essa comprende aspetti che fanno riferimento all’identità nazionale, il cui rispetto è tra i principi fondamentali dello stesso diritto dell’UE (art. 4(2) TUE)⁷⁴. Questa sentenza, infatti, prevede il riconoscimento del matrimonio dello

⁷⁰A. Tryfonidou, R. Wintemute, cit., pp. 45.

⁷¹D. Danieli, *La proposta di regolamento UE sul riconoscimento della filiazione tra Stati Membri: alla ricerca di un equilibrio tra obiettivi di armonizzazione e divergenze nazionali*, in *SIDIBlog*, 2023.

⁷²Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione, Commissione Europea, 7 dicembre 2022.

⁷³A. Tryfonidou, R. Wintemute, cit., pp. 104-117.

⁷⁴P. Faraguna, *L'amore vince (e l'identità nazionale perde?): il caso Coman alla Corte di giustizia*, in *Quaderni Costituzionali*, 2018, pp. 711-714.

stesso sesso “ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato terzo”.

La natura delicata della causa si riflette sulla linea ben marcata dalla parte dell’UE tra la sfera di competenza dell’UE e l’ordinamento giuridico nazionale della Romania, specificando che le ricadute della sentenza sono solamente ai fini di libera circolazione come diritto derivato. La Corte ha usato la frase “ai soli fini” quattro volte. La Corte era determinata a basare il proprio giudizio sulla libertà (il diritto di un cittadino dell’UE alla libertà di movimento), piuttosto che sull’uguaglianza (il diritto di un’UE cittadino libero da discriminazioni basate sull’orientamento sessuale⁷⁵.

È altrettanto importante riconoscere i limiti del caso *Coman*: la Corte di giustizia, in particolare, ha specificato che gli effetti del caso *Coman* siano dovuti anche al fatto che vi è stato un periodo di almeno tre mesi di soggiorno effettivo nello Stato Membro dove il matrimonio è stato celebrato⁷⁶. In aggiunta a questo, la sentenza della Corte ha ripetutamente fatto riferimento ai matrimoni “contratti in uno Stato Membro secondo la legge di tale Stato”. Ciò significa che vi è un limite di spazio e luogo, ovvero, se il matrimonio, conformemente secondo la legge di tale stato, è stato contratto in un paese ma esso non fa parte dell’UE, le coppie dello stesso sesso non possono beneficiare della sentenza *Coman*? In altre parole, se il signor Hamilton e il signor Coman si fossero sposati negli Stati Uniti invece che in Belgio, la Corte di giustizia avrebbe interpretato la fattispecie a favore della Romania? Di conseguenza non sarebbe stata obbligata a riconoscerli come coniugi⁷⁷? Requisiti che sembrano rendere complicato immaginarsi cosa sarebbe successo se le situazioni reali non si fossero verificate. Un rischio importante che il riconoscimento di tipo “ai soli fini”⁷⁸ che porta è l’esclusione dei diritti di cui godono i familiari in tutta l’UE, nei confronti dei coniugi dello stesso sesso, qualora si trovino in uno Stato Membro come la Romania, quale non attribuisce nessun tipo di riconoscimento burocratico alle coppie dello stesso sesso. Come ad esempio, l’eredità, la pensione ai superstiti, le visite ospedaliere, o crescere figli/e insieme⁷⁹.

⁷⁵Parlamento Europeo, A. Tryfonidou, R. Wintemute, cit., pp. 41.

⁷⁶Corte di giustizia, Conclusioni dell’Avvocato Generale: Causa C-673/16, *Relu Adrian Coman e a. contro Inspectoratul General pentru Imigrări e Ministerul Afacerilor Interne*, 11 gennaio 2016, punto 26. Vedi anche P. Farraguna, cit., pp. 711-71.

⁷⁷A. Tryfonidou, *Free Movement of Same-Sex Spouses within the EU: The ECJ’s Coman judgment*, in *European Law Blog*, 2018.

⁷⁸D. de Groot, *Civil Status Recognition in the European Union*, 2020. Vedi anche P. Farraguna, cit., pp. 711.

⁷⁹A. Tryfonidou, *EU Free Movement Law and the Children of Rainbow Families: Children of a Lesser God?* In *Yearbook of European Law*, 2019, pp. 220–266.

2.2. Fattispecie della causa C-490/20 V.M.A. V *Stolichna Obshtina, Rayon 'Pancharevo'*

Il caso V.M.A. contro il comune di Sofia, distretto di *Pancharevo* coinvolge la signora V.M.A., cittadina bulgara e la moglie K.D.K., cittadina del Regno Unito. La coppia si è sposata a Gibilterra e risiede in Spagna dal 2015. Nel 2019 V.M.A. e K.D.K. hanno avuto una figlia, S.D.K.A., che è nata e vive in Spagna insieme ai genitori. La Spagna ha fornito l'atto di nascita di S.D.K.A., menzionando V.M.A. e S.D.K. rispettivamente come "Madre A" e "Madre". Sulla base di questo documento tradotto, legalizzato e autenticato, V.M.A. chiede al comune di Sofia, in quanto cittadina bulgara, il rilascio del documento d'identità bulgara per conto di S.D.K.A.. Successivamente, il comune di Sofia ha invitato V.M.A. a fornire entro sette giorni documentazioni relative alla filiazione di S.D.K.A. come madre biologica. Inoltre, esso ha specificato che all'interno dell'atto di nascita è prevista una sola casella per la madre, ed un'altra per il padre, e solo un nome può apparire in ciascuna di queste caselle. V.M.A. ha risposto al comune, dicendo che non era obbligata a fornire queste informazioni. Alla luce delle informazioni richieste mancanti sulla madre biologica del minore interessato e con il fatto che l'atto di nascita fornito menzioni due genitori dello stesso sesso, il comune di Sofia ha respinto tale domanda. Il motivo del rifiuto è basato sulla contrarietà all'ordine pubblico della Repubblica di Bulgaria, che non autorizza il matrimonio tra due persone dello stesso sesso⁸⁰.

V.M.A. ha proposto ricorso all'*Administrativen sad Sofia-grad*⁸¹. Il giudice del rinvio afferma ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, della Costituzione bulgara⁸² e dell'articolo 8 della legge bulgara sulla cittadinanza⁸³, S.D.K.A. ha la cittadinanza bulgara, anche se S.D.K.A. non ha nessun atto di nascita rilasciato dalle autorità bulgare. Tuttavia, il giudice di rinvio nutre dubbi se il rifiuto dalla parte delle autorità bulgare di rilasciare l'atto di nascita, violi i diritti di S.D.K.A. ai sensi degli articoli 20 e 21 TFUE, e degli articoli 7, 24 e 45 della Carta, poiché il rifiuto potrebbe rendere più difficile il rilascio di un documento d'identità bulgaro e, di conseguenza, ostacolare l'esercizio da parte del minore del diritto alla libera circolazione e quindi il pieno godimento dei suoi diritti di cittadino dell'Unione.

Il giudice del rinvio si chiede anche, in riferimento alla cittadinanza di K.D.K., se gli effetti del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica⁸⁴ sia inerente per quanto riguarda la valutazione della questione.

⁸⁰Corte di giustizia, Causa C-490/20, V.M.A. contro *Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»*, 14 dicembre 2021, punti 18-27.

⁸¹Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria

⁸²Costituzione bulgara, Articolo 25, paragrafo 1. <<https://www.parliament.bg/en/const>>.

⁸³Legge bulgara sulla cittadinanza, Capitolo II, Sezione I, Articolo 8. <<https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134446592>>.

⁸⁴Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, 31 gennaio 2020.

Il suddetto giudice si chiede se l'obbligo nell'ambito dell'emissione di un atto di nascita a S.D.K.A., di menzionare entrambe le madri, sia sufficiente da pregiudicare l'ordine pubblico e l'identità nazionale della Repubblica di Bulgaria, poiché quest'ultimo non ha previsto la possibilità di registrarle entrambi come genitori. Questo elemento assume un'importanza fondamentale nella tradizione costituzionale bulgara, e nella dottrina bulgara in materia di diritto di famiglia e delle successioni⁸⁵. Il Tribunale amministrativo di Sofia decide poi di sospendere e sottoporre la questione alla Corte di giustizia.

La Corte afferma che S.D.K.A., in quanto figlia di una cittadina bulgara, è cittadina dell'Unione poiché chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato Membro ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE, è cittadino dell'UE. Inoltre, la Corte, precisa che ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, le autorità bulgare devono rilasciare una carta d'identità o un passaporto a S.D.K.A. indipendentemente dall'emissione di un nuovo atto di nascita per tale minore e non possono invocare il suo diritto nazionale per rifiutare l'emissione di tale carta d'identità o passaporto nei confronti di S.D.K.A.. Di conseguenza, questa barriera burocratica non deve impedire a S.D.K.A., insieme alle madri V.M.A. e S.D.K., di esercitare il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri⁸⁶.

Anche in questo caso, la Corte ritiene che lo status delle persone, in cui rientrano le norme sul matrimonio e filiazione, rimane una questione di competenza degli Stati Membri e l'UE non contesta tale competenza; perciò, il riconoscimento del matrimonio dello stesso sesso e *status filiationis* nel proprio ordinamento giuridico dipende dal diritto nazionale. Tuttavia, ogni Stato Membro è tenuto a rispettare il diritto dell'UE, in particolare, le disposizioni relative alla libertà di circolazione di ogni cittadino dell'Unione.

Per quanto concerne la domanda del giudice di rinvio sulla questione dell'ordine pubblico, come giustificazione in merito al rifiuto dell'emissione dell'atto di nascita in conformità alle disposizioni dell'ordinamento giuridico bulgaro, la Corte ha sottolineato che l'ordine pubblico può essere invocato solo in presenza di una minaccia reale e sufficientemente grave che colpisce un interesse fondamentale della società⁸⁷.

Il diritto al rispetto della vita privata e familiare deve essere letto in combinato disposto con il superiore interesse del minore, Il minore ha diritto a non subire discriminazioni, incluse quelle "riflesse", che derivano, cioè, dall'orientamento sessuale dei propri genitori. Infatti, La Corte ha

⁸⁵ Corte di giustizia, Causa C-490/20, *Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»*, punto 28.

⁸⁶ Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, TFUE, 2016/C 202/01, Articolo 21.

⁸⁷ Corte di giustizia, Causa C-673/16, *Coman e a*, punto 44; Causa C-490/20, *Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»*, punto 55.

invocato il rispetto dei diritti umani fondamentali, nello specifico il diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 7 Carta UE) e i diritti dei minori garantiti dall'art. 24 della Carta⁸⁸.

L'avvocato generale J. Kokott, in riferimento alla nozione di familiare uguale al caso *Coman*, ricorda che dopo la verifica, se S.D.K.A. non dovesse possedere la cittadinanza bulgara, K.D.K. e S.D.K.A., indipendentemente dalla loro nazionalità e dallo status di cittadine dell'Unione, devono essere considerate da tutti gli Stati Membri come, rispettivamente, il coniuge e la discendente diretta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c), della direttiva 2004/38. Di conseguenza, come familiari di V.M.A.⁸⁹.

Infine, il fatto che K.D.K. sia cittadina del Regno Unito, che non è più uno Stato Membro, è irrilevante al riguardo. Poiché sebbene lo status di cittadino dell'Unione non sia ancora stato accertato e l'atto di nascita rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato Membro designi come genitori due persone dello stesso sesso una delle due genitori, V.M.A. è cittadina bulgara, quindi automaticamente cittadina dell'Unione. Perciò deve essere considerata, da tutti gli Stati Membri, come una discendente diretta di tale cittadina dell'Unione, ai sensi della direttiva 2004/38, ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti dall'articolo 21, paragrafo 1, TFUE e dagli atti di diritto derivato connessi⁹⁰.

Pertanto le autorità bulgare sono tenute, da un lato, a rilasciare a S.D.K.A. una carta d'identità o un passaporto, senza esigere la previa emissione di un atto di nascita da parte delle sue autorità nazionali e, dall'altro, a riconoscere, insieme a tutti gli Stati Membri, il documento promanante dallo Stato Membro ospitante che consente a detto minore di esercitare, insieme a V.M.A. e S.D.K.A., il cui status di genitori è stato individuato legalmente dalle autorità di uno Stato Membro, il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati Membri⁹¹.

⁸⁸S. De Vido, *Il riconoscimento delle decisioni in materia di filiazione nella proposta di Regolamento del Consiglio del 2022: oltre Pancharevo verso un ordine pubblico "rafforzato" dell'Unione europea*, in *Rivista Eurojus*, 2023, pp.44.

⁸⁹Corte di giustizia, Causa C-673/16, *Coman e a*, punti 36-51; Causa C-490/20, *Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»*, 14 dicembre 2021, punto 55.

⁹⁰Causa C-490/20, *Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»*, punto 68.

⁹¹Causa C-490/20, *Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»*, punto 69.

2.2.A. Barriera Burocratica

In riferimento all'acquisizione della cittadinanza dell'UE, attraverso la cittadinanza bulgara della signora V.M.A, la famiglia sembrava battersi contro una barriera, di natura burocratica, quasi paradossale: da un lato abbiamo V.M.A. e K.D.K., in qualità di madri, che richiedono il riconoscimento di filiazione nei confronti di S.D.K.A. al fine di ottenere la cittadinanza europea, e dall'altro abbiamo le autorità bulgare che non prevede la registrazione dei genitori come Madre A e Madre.

Così come nel caso *Coman*, la Corte ha fatto sì che lo status di figlia, formatasi in un altro Stato Membro, venga riconosciuto anche dalla Bulgaria ai fini della libera circolazione prevista nel regolamento dell'UE. Inoltre, la Corte ha ribadito che l'ordine pubblico può essere invocato solo in presenza di minaccia reale e sufficientemente grave che colpisce un interesse fondamentale della società⁹². Dunque, l'acquisizione della cittadinanza bulgara di S.D.K.A. non può violare l'identità nazionale o minacciare l'ordine pubblico. Si tratta semplicemente di riconoscere la filiazione del minore nell'ambito dell'esercizio da parte del minore dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 21 TFUE e del diritto derivato ad esso relativo⁹³.

La Corte è riuscita a garantire la libera circolazione della famiglia, rispettando l'identità nazionale bulgara; quindi, gli Stati Membri sono quindi liberi di decidere se ammettere o meno il matrimonio e la genitorialità per persone dello stesso sesso nel loro diritto nazionale⁹⁴.

Alcuni autori delineano una conseguenza attuale, conforme a quello del caso *Coman*, del riconoscimento di tipo "funzionale": quest'ultimo, in ambito dell'UE, "blocca" l'applicazione delle norme di diritto internazionale privato dello Stato Membro in questione, quando ciò ostacoli la libera circolazione dei cittadini dell'Unione, in quanto garantita dai Trattati dell'Unione⁹⁵. Dunque, la sentenza "non determina un riconoscimento di status in senso internazionalprivatistico, stabilendo piuttosto un riconoscimento "funzionalmente orientato", volto a garantire la piena applicazione del diritto dell'Unione. Ne consegue che il riconoscimento è solo "funzionale" all'esercizio di una precisa

⁹² Causa C-490/20, *Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»*, punto 55; Corte di giustizia, Causa C-673/16, *Coman e a*, punto 44.

⁹³ Causa C-490/20, *Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»*, punto 56.

⁹⁴ Causa C-490/20, *Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»*, punto 52.

⁹⁵ S. De Vido, *Il riconoscimento delle decisioni in materia di filiazione nella proposta di Regolamento del Consiglio del 2022: oltre Pancharevo verso un ordine pubblico "rafforzato" dell'Unione europea*, cit., pp.41-42. Vedi anche M. Fallon, J. Meeusen, *Private International Law in the European Union and the Exception of Mutual Recognition*, in *Yearbook of Private International Law*, 2002, pp. 50 e L. Tomasi, *La tutela degli status familiari nel diritto dell'Unione Europea*, in *Studi Rivista Diritto Internazionale Privato*, 2007, pp. 104. Vedi anche P. Picone, *Diritto internazionale privato comunitario e pluralità dei metodi di coordinamento tra ordinamenti*, in P. Picone, *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, 2004, pp. 495.

libertà garantita dai trattati e non incide invece su altri profili legati all'accertamento della filiazione, quali, ad esempio, la sicurezza sociale e le questioni successorie⁹⁶.

La Commissione è consapevole della situazione in cui si trovano le *Rainbow families*, in particolare i figli di esse, ovvero, la Proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione, COM/2022/695, 7 dicembre 2022, sottolinea che "Il mancato riconoscimento può avere notevoli conseguenze negative per i minori. Questa mancanza impedisce loro di esercitare i diritti fondamentali in situazioni transfrontaliere e può comportare la negazione dei diritti derivanti dalla filiazione ai sensi del diritto nazionale. I minori possono quindi perdere i loro diritti di successione o agli alimenti in un altro Stato Membro oppure il loro diritto a far sì che uno dei genitori agisca in qualità di rappresentante legale in un altro Stato Membro per questioni quali le cure mediche o la scuola. Tali difficoltà possono costringere le famiglie ad avviare azioni legali per ottenere il riconoscimento della filiazione in un altro Stato Membro, ma tali azioni legali comportano tempi, costi e oneri sia per le famiglie che per i sistemi giudiziari degli Stati Membri e hanno risultati incerti"⁹⁷.

La Commissione, nella parte della relazione della Proposta, evidenzia anche che le difficoltà nella circolazione degli status familiari in situazioni transfrontaliere potrebbero "dissuadere" le famiglie, in qualsiasi modo siano esse composte, dall'esercitare il diritto alla libera circolazione "nel timore che la filiazione dei loro figli non sia riconosciuta a tutti gli effetti in un altro Stato Membro"⁹⁸.

L'UE riconosce il fatto che i cittadini si trovano sempre più spesso in realtà transfrontaliere per vari motivi. Ad oggi, essa si impegna a ridurre gli ostacoli e le difficoltà che si presentano, in materia di accertamento della nozione di "familiare" in situazioni transfrontaliere tra Stati Membri. La presidente della Commissione von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2020, ha affermato che "Non risparmierò le forze quando si tratta di costruire un'Unione dell'uguaglianza. Un'Unione in cui ognuno possa essere sé stesso, amare chi desidera, senza paura di recriminazioni o discriminazioni. Perché essere sé stessi, non è ideologia. È la propria identità. E nessuno potrà mai

⁹⁶O. Feraci, *Il riconoscimento "funzionalmente orientato" dello status di un minore nato da due madri nello spazio giudiziario europeo: una lettura internazionalprivatistica della sentenza Pancharevo*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2022, pp. 571.

⁹⁷Proposta di Regolamento Del Consiglio, Relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione, Commissione Europea, 7 dicembre 2022, paragrafo 7.

⁹⁸S. De Vido, *Il riconoscimento delle decisioni in materia di filiazione nella proposta di Regolamento del Consiglio del 2022: oltre Pancharevo verso un ordine pubblico "rafforzato" dell'Unione europea*, cit., pp. 39. Vedi anche Proposta di Regolamento Del Consiglio, Relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione, cit., paragrafo 1.

usurparla e per quanto riguarda il riconoscimento del legame di filiazione tra Stati Membri, la presidente dice, “chi è genitore in un paese, è genitore in tutti i paesi”⁹⁹.

⁹⁹Comunicazione Della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni Unione dell'uguaglianza: Strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025, Bruxelles, 2020.

2.3. Presente e Futuro

Attualmente la discriminazione contro le *Rainbow families* è presente in ogni fase della vita, a livello sociale sono spesso stigmatizzati, diventando così bersaglio di discriminazione e bullismo che incidono sulle loro azioni e scelte quotidiane nonché sul loro benessere personale e familiare¹⁰⁰. I casi visti in questo elaborato: il caso *Coman* e il caso *Pancharevo*, sono una piccolissima parte di moltissime famiglie che si trovano nell'area grigia, inevitabilmente creatasi, in parte, dalle diversità tra l'ordinamento giuridico nazionali degli Stati Membri e quello dell'UE.

L'Unione Europea attraverso sentenze, trattati, direttive, convenzioni, e i suoi organi combatte contro ogni forma di discriminazione al fine di istituire e mantenere un'Unione fondata sulla libertà, sulla sicurezza e sulla giustizia nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Verso la fine del 2022 vediamo lo strumento adottato dall'UE per creare tale spazio: La proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione. Questa proposta evidenzia la necessità dell'UE di dover "adottare misure volte a garantire il riconoscimento reciproco tra gli Stati Membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile e la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione in materia civile". Il Regolamento mira ad armonizzare le norme di diritto internazionale privato in materia di filiazione, al fine di tutelare i cittadini che si trovano in situazioni transfrontaliere all'interno dell'UE. Tale regolamento prevede la creazione di un certificato europeo di filiazione (facoltativo), riconosciuto in tutti gli stati membri. Sebbene lasci impregiudicato il diritto nazionale in materia di riconoscimento di matrimoni contratti all'estero o unioni registrate all'estero, tuttavia faciliterebbe notevolmente il riconoscimento della filiazione per tutti i circa due milioni di figli stimati in famiglie transfrontaliere e non solo per quelli che attualmente si trovano a dover affrontare i maggiori problemi di riconoscimento della filiazione¹⁰¹. Dunque, tale regolamento dovrebbe garantire, in materia di riconoscimento di filiazione all'interno dell'UE, l'interesse superiore del minore.

Per quanto concerne il riconoscimento dello status di coniugi dello stesso sesso, per alcuni Stati Membri, non ai soli fini d'esercizio di libera circolazione, rimane sempre all'interno della competenza degli Stati Membri. Quest'ultimo non può essere conteso poiché comporterebbe la violazione dell'identità nazionale dello Stato Membro, ai sensi dell'articolo 4 del TUE. L'UE in ogni caso si

¹⁰⁰Comunicazione Della Commissione Al Parlamento Europeo, Al Consiglio, Al Comitato Economico E Sociale Europeo E Al Comitato Delle Regioni Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025, cit., pp. 4.

¹⁰¹Proposta di Regolamento Del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione, cit.

impegna a ridurre le barriere burocratiche per le famiglie che si trovano in situazioni transfrontaliere, vincolando gli stati membri all'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'UE.

La proposta di regolamento è il risultato di alcune strategie che l'UE desidera intraprendere al fine di tutelare i diritti fondamentali non solo delle *Rainbow families*, ma in generale della comunità LGBTIQ¹⁰². Le strategie, di natura sia sociale, sia giuridica, sono state discusse dalla Commissione Europea verso la fine dell'anno 2020¹⁰³. All'interno del documento, viene citato il caso *Coman*, in particolare l'attribuzione della natura neutra della nozione di coniuge ai sensi della direttiva 2004/38. Si sottolinea inoltre il fatto che la legislazione dell'UE, in materia di diritto di famiglia, si applica nei casi transfrontalieri o in caso di implicazioni transfrontaliere, rispettando il diritto sostanziale di famiglia di competenza degli Stati Membri. La Commissione promette l'applicazione rigorosa del diritto di famiglia transfrontaliero nei confronti delle *Rainbow families*, concentrandosi maggiormente su questo gruppo nel monitoraggio della sua applicazione¹⁰⁴.

¹⁰²Le persone LGBTIQ sono persone:

- che sono attratte da altre persone del loro stesso genere (lesbiche, gay) o di qualsiasi genere (bisessuali);
- la cui identità e/o espressione di genere non corrisponde al sesso assegnato alla nascita (trans, non binarie);
- nate con caratteristiche sessuali che non corrispondono alla definizione tipica di maschio o femmina (intersessuali);
- la cui identità non rientra in una classificazione binaria della sessualità e/o del genere (queer).

Per definizione v. Proposta di Regolamento Del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione, cit.,

¹⁰³Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni Unione dell'uguaglianza: Strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025, cit.,

¹⁰⁴Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni Unione dell'uguaglianza: Strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025, cit., pp.16.

Bibliografia

- A. Tryfondou, R. W. (2021). *Obstacles to the free movement of rainbow families in the EU*. G. Toneva, S. Pecsteen de Buytsverve.
- A. Tryfonidou. (2018). Free Movement of Same-Sex Spouses within the EU: The ECJ's Coman judgment. *European Law Blog*.
- Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica*. (2020, gennaio 31). Tratto da Gazzetta ufficiale.
- Agell, A. (2001). Is there one system of family law in the Nordic Countries. *European Journal of Law Reform*, 313-330.
- Blomstrand, S. (2000). Nordic Co-operation on Legislation in the Field of Private Law. *Scandinavian studies in law*, 61–80.
- Byrnes, T. (2002). The challenge of pluralism, the Catholic Church in democratic Poland. In W. C. Jelen T.G., *Religion and politics in comparative perspective: the one, the few, and the many* (p. 27–44).
- C. Arend-Chevron. (2002). La loi du 13 fe´vrier 2003 ouvrant le mariage a` des personnes de meˆme sexe. *Courrier hebdomadaire du CRISP* 1780, 5-41.
- Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea 2000/C 364/01*. (2000, dicembre 18). Tratto da Gazzetta ufficiale.
- Codul Civil*. (2009, luglio 17). Tratto da Portal Legislativ: <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/175630?isFormaDeBaza=True&rep=True>
- Comunicazione Della Commissione Al Parlamento Europeo, Al Consiglio, Al Comitato Economico E Sociale Europeo E Al Comitato Delle Regioni Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025*. (2020, novembre 12). Tratto da EUR-Lex.
- Conclusioni Dell'avvocato Generale Niilo Jääskinen in Causa C-147/08 Jürgen Römer Contro Freie Und Hansestadt*. (2010, luglio 15). Tratto da Curia Europa.
- Conclusioni Dell'avvocato Generale: Causa C-673/16, Relu Adrian Coman e a. contro Inspectoratul General pentru Imigrări e Ministerul Afacerilor Interne, Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea Constituțională*. (2018, gennaio 11). Tratto da Curia Europa.
- D.V. Kochenov, U. B. (2019). Same-sex spouses in the EU after Coman : more free movement, but what about marriage. *European University Institute*, 1-18.
- D.V. Kochenov, U. B. (2020). After the celebration: Marriage equality in EU Law post-Coman in eight questions and some further thoughts. *Sage Journals*, 549-572.

- Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE. (s.d.).* Tratto da Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea.
- E. Recchi, L. G. (2017). Cittadini in movimento. Una tipologia induttiva della mobilità transnazionale in Europa. *Rassegna Italiana di Sociologia*, 63-98.
- Feraci, O. (2022). Il riconoscimento “funzionalmente orientato” dello status di un minore nato da due madri nello spazio giudiziario europeo: una lettura internazionalprivatistica della sentenza Pancharevo. *Rivista di Diritto Internazionale*, 563-579.
- Gazzetta ufficiale. (2012, dicembre 26). *Versione consolidata del trattato sull'Unione europea C 326*. Tratto da EUR-Lex.
- Götzen, E. d. (2014). Rainbow Families e diritto internazionale privato: conflitti di norme e conflitto di valori nella circolazione degli status personali . In A. S. C. Casonato, *Rights On The Move Rainbow families in Europe Conference proceedings* (p. 175-188). Trento.
- Groot, D. D. (2021). EU law and the mutual recognition of parenthood between Member States : the case of V.M.A. v Stolichna Obshtina. *European University Institute*, 1-21.
- Groot, D. D. (2021). The Many Faces of Civil Status Recognition: A legal analysis in the light of EU citizenship and the case law of the European Court of Justice and the European Court of Human Rights. 366–371.
- Hodson, L. (2008). *The Rights of Children raised in lesbian, gay, bisexual or transgender families: A European perspective*. Tratto da ILGA-Europe.
- Huseby, D. (2009). The Catholic Church and the Europeanization of anti-discrimination protection – the cases of post-communist Poland and Croatia. *Western Balkans Security Observer*, 102–119.
- Jagielska, M. (2012). Eastern European Countries: From Penalisation to Cohabitation or Further? . In K. B.-W. Fuchs, *Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe National, Cross-Border and European Perspectives* (p. 91-122).
- Jänterä-Jareborg, M. (2012). Registered Partnerships in Private International Law: The Scandinavian Approach. In K. B.-W. Fuchs, *Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe National, Cross-Border and European Perspectives* (p. 135–158).
- Lög um staðfesta samvist. (1996 , giugno 27). Tratto da althingi.is: <https://www.althingi.is/lagas/138a/1996087.html>

- Lund-Anderson, I. (2012). Same Direction-Different Speeds Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe. In K. B.-W. Fuchs, *Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe NATIONAL, CROSS-BORDER AND EUROPEAN PERSPECTIVES* (p. 3-18).
- M. Bell, M. B. (2008). *Lesbian, gay, bisexual and transgender families and the Free Movement Directive: Implementation Guidelines*. Tratto da ILGA Europe.
- M.J. Torra. (1998). Gay rights after the iron curtain. *Fletcher Forum of World Affairs* , 73–88.
- McGlynn, C. (2006). *Families and the European Union: Law, Politics and Pluralism*. Cambridge. Tratto da Cambridge University Press.
- McGlynn, C. (2016). *Families and the European Union: Law, Politics and Pluralism (Law in Context)*. Cambridge: Cambridge University Press, 1-201.
- Meeusen, J. (2022, febbraio 3). Functional recognition of same-sex parenthood for the benefit of mobile Union citizens – Brief comments on the CJEU’s Pancharevo judgment. *THE EUROPEAN ASSOCIATION OF PRIVATE INTERNATIONAL LAW*.
- P. Farraguna. (2018). L’amore vince (e l’identità nazionale perde?): il caso Coman alla Corte di giustizia’. *Quaderni Costituzionali*, 711-714.
- Projet de loi ouvrant le mariage aux personnes de me^me sexe et modifiant certaines dispositions du Code civil, Doc. Parl, Chambre, 2001–2002, n° 1692/001. (s.d.).
- Proposta di Regolamento Del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione*. (2022, dicembre 7). Tratto da EUR-Lex.
- Ramet, S. (2006). thy will be done: the Catholic Church and politics in Poland since 1989. In K. P. Byrnes T.A., *eligion in an expanding Europe*. (p. 117–147).
- Reyniers, P. (2012). Same-Sex Couples in France and Belgium: The Resilient Practice of Judicial Deference. In L. P. D. Gallo, *Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe National, Cross-Border and European Perspectives* (p. 249-262).
- S. Corneloup, B. H.-S. (2017). *Private International Law in a Context of Increasing International Mobility: Challenges and Potential*.
- Scherpe, J. (2007). The Nordic Countries in the Vanguard of European Family Law. *Scandinavian studies in law*, 266-287.
- Sentenza della Corte, Blaise Baheten Metock e altri contro Minister for Justice, Equality and Law Reform, Causa C-127/08 (Corte di giustizia luglio 25, 2008).

- Sentenza della Corte, Carlos Garcia Avello contro Stato belga, Causa C-148/02 (Corte di giustizia ottobre 2, 2003).
- Sentenza della Corte, Nabil Peter Bogendorff von Wolffersdorff contro Standesamt der Stadt Karlsruhe, Causa C-438/14 (Corte di giustizia giugno 2, 2016).
- Sentenza della Corte, Relu Adrian Coman e a. contro Inspectoratul General pentru Imigrări e Ministerul Afacerilor Interne, Causa C-673/16 (Corte di giustizia giugno 5, 2018).
- Sentenza della Corte, Stefan Grunkin e Dorothee Regina Paul, Causa C-353 (Corte di giustizia ottobre 14, 2008).
- Sentenza della Corte, Tadao Maruko contro Versorgungsanstalt der deutschen Bühnen, Causa C-267/06 (Corte di giustizia aprile 1, 2008).
- Sentenza Della Corte, V.M.A. contro Stolichna obshtina, rayon "Pancharevo", Causa C-490/20 (Corte di giustizia dell'Unione Europea dicembre 14, 2021).
- Smale, A. (2017). German Parliament Approves Same-sex Marriage. *The New York Times*.
- Sobański, R. (2003). Związki partnerskie. *Forum iuridicum*, 223–231.
- Stalford, H. (2022). Concepts of Family under EU Law – Lessons from the ECHR. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 410-434.
- Strumia, F. (2019). The Family in EU Law After SM Ruling: Variable Geometry and Conditional Deference. *European Papers*, 389-393.
- The Constitution of the Republic of Poland*. (1997, aprile 2). Tratto da sejm.gov: <https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm>
- The Marriage Act*. (1993, aprile 30). Tratto da Lovdata.no: <https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/1991-07-04-47>
- Tomasi, L. (2007). la nozione di famiglia negli atti dell'Unione e della Comunità europea. In S. Bariatti, *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario* (p. 68-85).
- Trattato sull'Unione Europea E del Trattato Sul Funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 202/01)* (2016, giugno 7). Tratto da Gazzetta ufficiale.
- Tryfondou, A. (2014). Rights on the move - Rainbow families. *Europe proceedings of the conference* (p. 137-174). Trento: C. Casonato, A. Schuster.
- Tryfondou, A. (2019). EU Free Movement Law and the Children of Rainbow Families: Children of lesser God? *Yearbook of European Law*, 220-266.
- Tryfonidou, A. (2019). Rainbow Families and EU free movement Law. In C. R. E. Bergamini, *Fondamental Rights and Best Interests of the Child in Transnational Families* (p. 75-96).

- V. Scalisi. (2013). «FAMIGLIA» E «FAMIGLIE » IN EUROPA. *Rivista di diritto civile*, 7-24.
- Vido, S. D. (2023). Il riconoscimento delle decisioni in materia di filiazione nella proposta di Regolamento del Consiglio del 2022: oltre Pancharevo verso un ordine pubblico “rafforzato” dell’Unione europea. *Rivista Eurojus*, 35-57.
- Virzo, R. (2014). The Law Applicable to the Formation of Same-Sex Partnerships and Marriages. In L. P. D. Gallo, *Same-Sex Couples before National, Supranational and International Jurisdictions* (p. 343-357).
- Waldijk, K. (2013). Toonen v. Australia, no. 488/1992, 30 March 1994., ‘The Right to Relate: A Lecture on the Importance of Orientation in Comparative Sexual Orientation Law’ 24. *Duke Journal of Comparative and International Law*, 161-198.
- Wautelet, P. (2012). Private International Law Aspects of Same-Sex Marriages and Partnerships In Europe – Divided We Stand? . In K. B.-W. Fuchs, *Legal Recognition of Same-Sex Relationships in Europe National, Cross-Border And European Perspectives* (p. 143-188).

Ringraziamenti

Per prima cosa, vorrei ringraziare il mio relatore Lenka Valkova, che mi ha guidato, con infinita pazienza e disponibilità durante stesura dell'elaborato. Ringrazio la mia famiglia, in particolare i miei fratelli per essere il mio punto di riferimento nei momenti più difficili. Ringrazio la mia amica, Bea che ha condiviso con me gioie e dolori di questo percorso universitario. Ringrazio i miei amici Alex, Andrea e Furio, che hanno alleggerito i miei momenti più pesanti e non hanno mai smesso di incoraggiarmi con “dai ce la fai”. Ringrazio Alice, che mi ha sempre sostenuto e non ha mai smesso di credere in me. Grazie per avermi trasmesso il tuo coraggio e la tua immensa forza.

DICHIARAZIONE DI ORIGINALITÀ DEL TESTO

Premessa

Elaborato finale e tesi magistrale devono risultare dal lavoro autonomo del/la candidato/a. L'utilizzo delle fonti primarie e secondarie, in formato cartaceo e/o elettronico, deve essere chiaramente indicato secondo le modalità correnti, distinguendo le citazioni, dirette e indirette, dalle osservazioni e considerazioni del/la candidato/a. Si intendono come citazioni anche le traduzioni da testi pubblicati non in lingua italiana e vanno adeguatamente indicate anche le parafrasi. Dare per propria l'opera di altri, anche con riferimento a parte di opera che venga inserita nella propria senza indicazione della fonte, costituisce plagio.

Dichiarazione

Dichiaro sotto la mia responsabilità che quanto scritto nell'elaborato finale o nella tesi magistrale risulta da elaborazione personale e che, citazioni escluse, nessuna parte è stata copiata da pubblicazioni scientifiche o divulgative in formato cartaceo, elettronico o in lavori prodotti da altri studenti, né tradotta da testi fonte in lingua straniera.

Nel caso di materiale tratto da pubblicazioni scientifiche, da Internet o da altri documenti di cui non sono l'autore, dichiaro sotto la mia responsabilità di averne espressamente e direttamente indicato la fonte alla fine della citazione o a piè di pagina.

Mi assumo questo impegno fino al termine e alla consegna finale del lavoro.

Consapevolezza della sanzione

Sono consapevole che in caso di plagio sono passibile di sanzioni che possono comportare l'impossibilità di laurearmi.

Nome e cognome: John Joseph Silva

Numero di matricola: 942234

Milano il 30/10/2023

Firma



DECLARATION OF ACADEMIC HONESTY

I, the undersigned, hereby declare that I am the author of the present paper and that, except where specifically acknowledged, no parts have been copied from other authors or sources, or from papers previously submitted for assessment by myself or other students.

Any paragraph or portion of text that I have excerpted from a scientific publication, the Internet, or other sources of information has been duly placed in quotation marks and explicitly cited in a clear footnote reference.

Additionally, I declare that I have read and understood the Faculty's provisions with regard to student plagiarism, and am aware of the penalties outlined under the appropriate articles of the current (December 2007) *Student Regulations*.

Student's Name and Surname: John Joseph Silva

Student ID card no.: 942234

Milan the 30/10/2023

Signature: 